



**COMMISSARIO AD ACTA**

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario  
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

**DECRETO**

**N. 136**

**IN DATA 03-09-2024**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI NON ANNESSI ALLE  
INDUSTRIE ALIMENTARI AVENTI SEDE OPERATIVA IN MOLISE CHE EFFETTUANO ANALISI AI  
FINI DELL'AUTOCONTROLLO PER LE IMPRESE ALIMENTARI AI SENSI DEL D.C.A. N. 74 DEL  
23/11/2015.**

---

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

MICHELE SERAGO

Il Direttore del Servizio  
SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E  
SICUREZZA ALIMENTARE

MICHELE COLITTI

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

---

**IL COMMISSARIO AD ACTA  
AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA**

**RICHIAMATA** la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

**VISTA** la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. ii;

**VISTO** l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario *ad acta* che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" ( pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett.b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

**VISTI:**

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "*Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, de/ l'effettivo stato di avanzamento de/ l'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente*";

**VISTA** la Legge n. 88 del 7 luglio 2009 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 2008" che, all'articolo 40, comma 2, stabilisce che i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari devono essere accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto ed operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 nonché essere iscritti in appositi elenchi regionali;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 74 del 23 novembre 2015 con il quale, tra l'altro:

- è stato recepito l'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7

maggio 2015 (Repertorio Atti n. 84/CSR2028) avente per oggetto “Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari”;

- sono state approvate le “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali e modalità operative per l’effettuazione dei controlli ufficiali dei laboratori che eseguono analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari. Disposizioni regionali”;
- è stata revocata la Delibera di Giunta Regionale n. 298 del 24 marzo 2005;

**CONSIDERATO** che per essere iscritto nell’elenco regionale i laboratori devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 o avere in corso le procedure di accreditamento;

**VISTO** il D.M. 22 dicembre 2009 con il quale ACCREDIA è stato designato quale unico organismo nazionale italiano a svolgere attività di accreditamento;

**PRESO ATTO** che, a seguito della consultazione del sito internet di ACCREDIA ([www.accredia.it](http://www.accredia.it)), i laboratori di seguito elencati, Laboratorio Analisi ARA – Associazione Allevatori del Molise con sede in Via Puglia n. 147 a Campobasso, Unioncamere Molise – centro Innovazione e Qualità con sede in Piazza Vittoria n. 1 a Campobasso, Ecogreen s.r.l. con sede in Via Duca D’Aosta n. 63 a Campobasso, Biosfera s.n.c. di Maria Musacchio e Giulia Candela con sede in Via Tevere n. 17/A a Termoli (CB), non risultano essere nell’elenco dei laboratori accreditati;

**VISTO** il D.C.A. n.124 del 11 luglio 2024 con il quale è stato iscritto il laboratorio di analisi della ditta CAMO SNC di Calavena Carmine &C., con sede in Via Campania n. 215-217 a Campobasso, , al N°140-012/LAB dell’elenco regionale dei laboratori non annessi alle industrie alimentari, che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari di cui al DCA n.74 del 23 novembre;

**DATO ATTO** che sul sito internet ACCREDIA ([www.ACCREDIA.IT](http://www.ACCREDIA.IT)) sono reperibili le prove e gli aggiornamenti delle prove accreditate eseguite dai singoli laboratori;

**RITENUTO** di dover aggiornare e pubblicare l’elenco regionale dei laboratori, non annessi alle industrie alimentari aventi sede operativa in Molise che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le imprese alimentari ai sensi della D.G.R. n. 510 del 18 luglio 2011 e del D.C.A. n. 74 del 23/11/2015, approvato con DD n. 6313 del 19/11/2020;

**DATO ATTO** che l’oggetto del presente decreto rientra nell’ambito del mandato commissariale rispondendo all’obiettivo di cui al punto “xxvi. Adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti” della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

**RITENUTO** di stabilire che tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento sia regolamentato ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento, comunque applicabile in materia;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e di intesa con il sub commissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

E’ aggiornato l’elenco regionale dei laboratori non annessi alle industrie alimentari, aventi sede operativa nella Regione Molise, che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le imprese alimentari come riportato nell’Allegato 1 del presente provvedimento;

### **Articolo 2**

Sono cancellati dall’elenco regionale, in quanto non accreditati, i seguenti laboratori:

- Laboratorio Analisi ARA – Associazione Allevatori del Molise con sede in Via Puglia n.147 Campobasso;
- Unioncamere Molise – centro Innovazione e Qualità con sede in Piazza Vittoria n. 1 Campobasso;
- Ecogreen s.r.l. con sede in Via Duca D’Aosta n. 63 a Campobasso;
- Biosfera s.n.c. di Maria Musacchio e Giulia Candela con sede in Via Tevere n. 17/A Termoli (CB);

### **Articolo 3**

E' demandato all'ASREM - Dipartimento Unico di Prevenzione della ASREM - l'effettuazione dei controlli ufficiali presso i laboratori iscritti nell'elenco regionale, in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 74 del 23/11/2015 - Allegato 2 punto 13;

### **Articolo 4**

E' obbligo per i laboratori iscritti di comunicare alla Regione Molise, per il tramite del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'ASREM, entro 30 giorni dalla variazione, ogni aggiornamento degli elementi contenuti nella domanda di iscrizione per la quale si sia ottenuto l'inclusione nell'elenco regionale dei laboratori non annessi alle industrie alimentari, aventi sede operativa nella Regione Molise, che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese alimentari;

### **Articolo 5**

Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero della Salute, alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, al Direttore Generale della ASREM, ed al Direttore del Dipartimento Unico di Prevenzione della ASREM.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA  
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA  
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82